



# Comune di San Bartolomeo al Mare

Provincia di Imperia

*"Riviera dei Fiori"*

SETTORE DEMANIO

Prot. n. 7309

## ORDINANZA N. 148/2009

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- la Parte Quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, ad oggetto "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- la L.R. 2 gennaio 2007 n° 1, ad oggetto "Testo Unico in materia di commercio";
- la L.R. 7 febbraio 2008 n° 2 ad oggetto " Testo Unico in materia di strutture turistico - ricettive e balneari ";
- il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";
- la L.R. 28/04/1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 03/01/2002 n. 1 e dalla L.R. 04/07/2008, n° 22;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- il P.U.A. adottato con Delibera di Consiglio Comunale n°40 in data 08/11/2007 e Nulla Osta Regionale in data 28/02/2008;
- le "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n° 512 del 21/05/2004 e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 16/06/2004 n°24 - parte II ;
- il comma 251 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n° 296 ad oggetto "Legge Finanziaria per l'anno 2007" ;

#### CONSIDERATO:

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

**RITENUTO** di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

#### VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 / 2000 e ss.mm. ;
- il Decreto Sindacale prot. n° 9817 del 23-07-2004 relativo al conferimento delle attribuzioni nella gestione delle funzioni relative al Demanio Marittimo devolute dalle Regioni ai Comuni in capo al sottoscritto Arch. Paolo ELENA, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Bartolomeo al Mare;

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

BALNEARI

**ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE**

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno.
2. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi compresi tra il 1° maggio e il 12 giugno e tra il 14 settembre e il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per attività di esposizione al sole, previo ottenimento di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzativi necessari. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Imperia.

**ART. 2 – ESPOSIZIONE ORDINANZA**

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari e simili, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo nonché della L.R. 12/03/2003, n°8 e ss.mm. e della L.R. 07/02/2008, n° 2.

**ART. 3 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE**

1. **Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, E' VIETATO :**
  - a) lasciare, senza regolare concessione, natanti in sosta con sottostanti selle, invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possano essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
  - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, effetti personali, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
  - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza di qualunque mezzo, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), fatta eccezione per le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso nonché per quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.  
**I concessionari devono:**
    - 1) adoperarsi affinché nella fascia di transito sia rispettato il divieto di cui al presente articolo;
    - 2) consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche ai fini della balneazione;
  - d) campeggiare e/o accamparsi;
  - e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;
  - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico. I concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra, possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque **entro il 31 ottobre** di ogni anno;
  - g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
  - h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, o comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica, tenuto conto anche della zonizzazione acustica comunale;
  - i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione

Comunale per quanto attiene all'occupazione dell'area demaniale. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente previsti dalla normativa vigente;

j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;

k) bruciare sterpaglie o altri materiali e accendere, per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, senza specifica autorizzazione;

l) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione di volantini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei, nonché mediante l'uso di altoparlanti;

m) sorvolare senza autorizzazione, durante la stagione balneare, le spiagge e gli adiacenti specchi acquee con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

n) utilizzare shampoo e sapone, qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In tal caso i Concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
3. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

#### **ART. 4 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

##### **1. OBBLIGHI per i Concessionari di Strutture Balneari :**

- a) Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. Tutti i Concessionari ed i Gestori sono tenuti, fra l'altro, ad applicare e rispettare anche le norme contenute nella L.R. 07/02/2008, n°2 "Testo Unico in materia di strutture turistico – ricettive e balneari. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale o sullo specifico titolo autorizzativo appositamente rilasciato dal Comune, è possibile gestire economicamente - con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio - una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare, ingresso e servizi igienici) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. La disciplina delle spiagge libere attrezzate è contenuta nelle "Linee Guida per le spiagge libere e Libere Attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con la deliberazione n° 512 del 21/05/2004. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello con dicitura:

**"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA  
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI)  
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO".**

##### **2. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:**

a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti **non oltre il 13 giugno**, mantenendoli in completo esercizio almeno **fino al 13 settembre**, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;

b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno **dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno**;

c) per le attività connesse a quella principale di stabilimento balneare, esercitate nell'ambito della Concessione ( somministrazione di alimenti e bevande, trattenimenti musicali e danzanti, pubblico spettacolo, ecc..) è necessario apposito separato provvedimento autorizzativo di esercizio. Dette attività sono comunque soggette alle prescrizioni e limitazioni previste dalle vigenti disposizioni normative nonché dai regolamenti comunali emanati nelle rispettive materie.

3. Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Imperia.
4. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
5. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare, su apposita asta ben visibile, una bandiera gialla: in tale circostanza **è vietato** mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
7. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

## **8. Pulizia dell'arenile:**

- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dalla Parte Quarta del D. Lgs. 03/04/2006 n°152. Pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati un congruo numero di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque gli orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario **anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 19.00**, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

## **9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:**

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

## **10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:**

- a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

## **ART. 5 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO**

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti.
2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Imperia.
3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

## **ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. I trasgressori delle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

3. La presente Ordinanza sarà pubblicata all' Albo Pretorio del Comune, trasmessa al Servizio di Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio, per la pubblicazione, e sarà altresì divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo alla massima diffusione.
4. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza 09/06/2009. Da quella data si intende abrogata ogni e qualsiasi disposizione, precedentemente emanata, che risulti in contrasto.

San Bartolomeo al Mare li 08 giugno 2009

Il Responsabile del Servizio: f.to ELENA Arch. Paolo